



Ordinanza riguardante gli aiuti per le spese di viaggio/trasporto agli anziani e alle persone che necessitano di cure ambulatoriali

Il Municipio di Faido, richiamati:

- Regolamento comunale sul sostegno per le spese di viaggio/trasporto agli anziani e alle persone che necessitano di cure ambulatoriali del 13 giugno 2023;
- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;

con risoluzione municipale del 156/2024 del 9 marzo 2024 stabilisce:

Art. 1 Obiettivo

La presente ordinanza disciplina l'erogazione del contributo per il trasporto per cure ambulatoriali:

- a) agli anziani ultra sessantacinquenni beneficiari delle prestazioni complementari dell'AVS affetti da momentanea o permanente patologia invalidante;
- b) gli invalidi (non ancora 65enni) al beneficio di una prestazione complementare dell'AI affetti da momentanea o permanente patologia invalidante;
- c) alle persone che devono sottoporsi a dialisi o emodialisi.

Art. 2 Beneficiari

1. Possono richiedere le prestazioni di cui all'articolo precedente le persone che in base ai registri del servizio comunale controllo abitanti risultano regolarmente domiciliate nel Comune ai sensi dell'art. 23 CCS, che effettivamente vi risiedono ininterrottamente da almeno 1 anno.

2. Il soggiorno di fatto in altri Comuni per una durata superiore ai tre mesi costituisce un'interruzione del periodo di cui al cpv.1.

3. Gli anziani ultra sessantacinquenni beneficiari delle prestazioni complementari dell'AVS per quanto non già rimborsato dalla prestazione complementare per le spese di trasporto (art. 14 cpv. 1, lett e LPC, art. 22 LaLPC e art. 6 reg. LaLPC);

4. Gli invalidi al beneficio di una prestazione complementare dell'AI per quanto non già rimborsato dalla prestazione complementare per le spese di trasporto (art. 14 cpv. 1, lett e LPC, art. 22 LaLPC e art. 6 reg. LaLPC);

5. Le persone che devono sottoporsi a dialisi o emodialisi.

Art. 3 Limiti

Se al momento della presentazione della prima richiesta sono soddisfatti i requisiti per l'ottenimento della prestazione, la stessa viene riconosciuta dal momento in cui la richiesta è stata presentata.

Art. 4 Ammontare dell'aiuto

1. L'ammontare del contributo per ogni trasporto (che comprende l'andata e il ritorno) è fissato a fr. 60.-; ma al massimo un contributo annuo fr. 1'000.-.

2. In caso di decesso, cambiamento di domicilio, come pure in caso di cessazione del diritto alla PC-AVS/AI, il contributo comunale è calcolato proporzionalmente fino alla fine del mese in cui si verifica l'evento.

3. La prestazione comunale è versata in due rate annuali.

Art. 5 Forma e modalità della richiesta

1. La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali previste dall'art. 2 deve essere inoltrata per iscritto alla Cancelleria comunale.
2. Le persone affette da patologie di cui all'art. 2 devono presentare un'attestazione medica circa le necessità di cura presso l'Ente Ospedaliero cantonale o presso Istituti di cura privati gestiti secondo i principi del non profit.

Art. 6 Obbligo di informazione

1. Il richiedente, rispettivamente i beneficiari di una prestazione, sono tenuti a dare ogni informazione utile sulle loro condizioni personali e finanziarie.
2. A richiesta, gli interessati devono svincolare ogni autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

Art. 7 Restituzioni prestazioni indebitamente percepite

1. Le prestazioni comunali indebitamente percepite devono essere restituite.
2. Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui il Municipio o i rispettivi servizi hanno avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo 5 anni dal pagamento della prestazione.

Art. 8 Autorità di reclamo e ricorso

1. Contro le decisioni è proponibile il reclamo al Municipio nel termine di 20 giorni dall'intimazione.
2. Le decisioni su reclamo sono impugnabili davanti al Consiglio di stato nei modi e nei termini fissati dalla Legge organica comunale.


Art. 9 Entrata in vigore

Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato, entro i termini di pubblicazione, ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC. La presente ordinanza abroga ogni altra disposizione contraria o incompatibile ed entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2024.

Per il Municipio di Faido
Il Sindaco
C. Nastasi



La Segretaria
A. Pedrini



Pubblicazione agli albi e sul sito web dall'11 aprile 2024 al 10 maggio 2024